ACCERTAMENTO TARI E MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM*: NULLITÀ DELL'ATTO FONDATO SU UN INVITO DI PAGAMENTO NON NOTIFICATO

- Sentenza del 13/03/2026, dep. 03/06/2026 n. 498 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, Sez. 3

Composizione

- Pres. Venturini
- Rel. Venturini

Massima

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

TARI- Avviso di accertamento – Motivazione *per relationem* – Rinvio ai contenuti di un avviso di pagamento mai notificato al contribuente - Insufficienza

In tema di TARI, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss., della l. 27 dicembre 2013, n. 147, nonché degli artt. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicabili ai tributi locali in forza dei principi generali dell'ordinamento tributario, è illegittimo, per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento che rinvii *per relationem* ad un precedente avviso di pagamento non notificato né comunicato al contribuente, quando soltanto da tale atto siano desumibili gli elementi essenziali della pretesa impositiva – quali la superficie tassabile, il numero degli occupanti, il periodo di occupazione e le componenti fissa e variabile della tariffa applicata – non essendo in tal caso il contribuente posto in condizione di conoscere compiutamente le ragioni dell'accertamento e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.

Rif. Normativi

- L. 27/12/2006, n. 206, art. 1, comma 162

Vedi

- Cass., Sez. 5, ord., 11/06/2025, n. 21875
- Cass., Sez. 5, ord., 31/07/2019, n. 20620

Anno pubb.

- 2026